



Roma, 11 aprile 2017

Ai Comitati Regionali CONI  
E, p.c.  
Ai CONI Point

*Comunicazione mail*

**Oggetto: Circolare su 5 per Mille anno 2017.**

Si fa seguito alla nota del 4 ottobre 2016 con cui è stato trasmesso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 che, come si ricorderà, ha introdotto, a partire dall'anno 2017, importanti modifiche alla normativa che regola il 5 per mille (DPCM 23 aprile 2010).

La novità più rilevante per le associazioni sportive dilettantistiche introdotta dal DPCM 7 luglio 2016, consiste nel fatto che a partire dal 2017 si potrà fare riferimento anche ad un elenco permanente dei soggetti ammissibili, che l'Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito entro il 31 marzo di ogni anno. **Si precisa che l'inserimento nell'elenco vale ai fini dell'iscrizione dell'associazione al riparto del 5 per mille, ma non ai fini dell'ammissione al beneficio.**

L'Agenzia delle Entrate ha già provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale il primo elenco, trasmesso dal CONI, contenente i soggetti "Ammessi" al beneficio del 5 per mille per l'anno 2016, al termine delle verifiche effettuate dai Comitati Regionali.

Le associazioni sportive dilettantistiche presenti in detto elenco non dovranno assolvere all'obbligo dell'iscrizione sulla specifica piattaforma dell'Agenzia dell'Entrate né presentare la dichiarazione sostitutiva ai Comitati Regionali del CONI e, dunque, **fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio**, potranno risultare ammessi al riparto del 5 per mille per i successivi esercizi finanziari.

In caso di variazione del legale rappresentante o di sopravvenuta perdita dei requisiti **competenti all'associazione sportiva dilettantistica** provvedere alla trasmissione, rispettivamente, di una nuova dichiarazione sostitutiva oppure della revoca dell'iscrizione al riparto. In assenza di tale revoca, il DPCM del 7 luglio 2016 prevede sanzioni per le associazioni sportive dilettantistiche che avessero indebitamente percepito il contributo.



Eventuali rettifiche all'elenco pubblicato il 31 marzo potranno essere fatte valere, entro il 22 maggio, dal rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica, ovvero un suo delegato, alla **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione. L'elenco permanente aggiornato sarà pubblicato entro il 25 maggio 2017.

### **1) Nuove istanze - modalità iscrizione**

La domanda per accedere al 5 per mille da parte di soggetti non ricompresi nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2017, può essere trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). A partire dal **3 aprile 2017**, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito (<http://www.agenziaentrate.gov.it/>) il software per la compilazione della domanda. L'iscrizione deve essere presentata entro l'**8 maggio 2017** (in quanto il termine del 7 maggio 2017 è prorogato al lunedì successivo, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 20 aprile 2012). Entro il **30 giugno 2017**, deve essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva relativa alla persistenza dei requisiti in capo all'associazione, con allegata copia fotostatica di un documento di identità. Anche per l'anno finanziario 2017 è possibile presentare la domanda oltre i termini oppure provvedere alle integrazioni documentali entro il **2 ottobre 2017** (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato), versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 Euro. In tali casi, i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2017, termine ultimo previsto per l'iscrizione al Registro.

### **2) Requisiti**

Possono partecipare al riparto del 5 per mille per l'anno 2017, esclusivamente, le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, **iscritte al Registro alla data di presentazione della domanda di cui al precedente punto 1)** – fermo restando quanto indicato al successivo punto 5) lett. c1) - che svolgano **una rilevante attività di interesse sociale**. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è **presente il settore giovanile** e che svolgono **prevalentemente** una delle seguenti attività:

- a) Avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- b) Avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;



- c) Avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

*Le società di capitali e cooperative senza scopo di lucro, pur iscritte al Registro e dunque riconosciute ai fini sportivi dal CONI, non possono accedere al riparto del 5 per mille.*

### 3) Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille - utilizzando la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate - devono trasmettere al **Comitato Regionale del CONI** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, **con raccomandata A.R. oppure con Posta Certificata, entro il 30 giugno 2017**, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti per partecipare al riparto della quota del 5 per mille per l'anno 2017, allegandovi copia fotostatica di un documento di identità.

Nel sottolineare che la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione sostitutiva con allegazione del documento di identità è condizione necessaria per non risultare **decaduti** dal riparto del 5 per mille, si rammenta che essa dovrà essere conforme all'allegato 5 del DPCM 23 aprile 2010 - fatta eccezione per l'indicazione dell'anno di riferimento che dovrà riportare "2017" - e che la procedura telematica di iscrizione consente la stampa della dichiarazione sostitutiva precompilata, facilitando la redazione dei rimanenti campi richiesti.

I modelli relativi alla domanda di iscrizione e alla dichiarazione sostitutiva per l'esercizio finanziario 2017 sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

*I Comitati Regionali, anche attraverso i Coni Point, sono invitati a dare ampia diffusione della normativa, segnalando l'account di Posta Certificata e l'esatto indirizzo del CR CONI per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive al fine di evitare che esse vengano erroneamente trasmesse ad uffici CONI non pertinenti oppure alle Direzioni Territoriali dell'Agenzia delle Entrate.*

### 4) Elenchi

L'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale pubblica tutti gli elenchi relativi al 5 per mille.

- a) Entro il **31 marzo 2017** l'Agenzia delle Entrate pubblica l'elenco permanente dei soggetti ammissibili al beneficio. Si rammenta che in caso di variazione del legale rappresentante o di sopravvenuta perdita dei requisiti **l'associazione sportiva dilettantistica è tenuta a presentare al Comitato Regionale CONI** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale

dell'associazione, con raccomandata A.R. oppure con Posta Certificata, rispettivamente, la nuova dichiarazione sostitutiva oppure la revoca dell'iscrizione al riparto con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.

- b) Entro il **14 maggio 2017** l'Agenzia redige e pubblica l'elenco provvisorio delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda di iscrizione telematica entro il termine dell'8 maggio 2017. Il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica, ovvero un suo delegato, può richiedere entro il **22 maggio 2017** alla **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate** nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'Associazione la correzione di eventuali errori riscontrati nell'elenco provvisorio (utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di Partita IVA e AA5/6 per i soggetti non titolari di Partita IVA).
- c) Entro il **25 maggio 2017** l'Agenzia delle Entrate redige e pubblica la versione aggiornata dell'elenco.
- d) Sul sito dell'Agenzia delle Entrate saranno pubblicati, successivamente, gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato e/o regolarizzato le istanze ai sensi dell'art. 2, c. 2 del Decreto-Legge n. 16/2012 nonché, l'anno successivo, gli elenchi dei soggetti ammessi, esclusi e decaduti con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

*Il CONI, per favorire la comunicazione tra le associazioni e le proprie strutture coinvolte nell'iniziativa 5 per mille, dal 2014 pubblica, dopo la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, gli stessi elenchi dei soggetti che, all'esito dei provvedimenti degli organi competenti, siano risultati ammessi, esclusi e decaduti (<http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>)*

## **5) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive**

Il Comitato Regionale competente procede, entro il **31 dicembre 2017**, ad effettuare - ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR 28 dicembre 200 n. 445 - i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive già agli atti del Comitato perché presentate nel 2016 e di quelle rese dai soggetti che, non inseriti nell'elenco permanente, hanno provveduto all'iscrizione telematica sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

Ciascun Comitato Regionale adoterà un provvedimento **motivato**, indicando l'ammissione, esclusione o decadenza dal beneficio per ciascuna posizione, nonché **specificando nelle premesse i criteri di verifica adottati**. Copia del provvedimento dovrà essere trasmesso, unitamente all'elenco riepilogativo, all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB ([organismisportivi@coni.it](mailto:organismisportivi@coni.it)), entro il **31 gennaio 2018**.



Il provvedimento sarà adottato dalla Giunta Regionale oppure, in caso d'urgenza, dal Presidente e successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.

Per l'elenco riepilogativo dovrà essere utilizzato lo stesso file Excel trasmesso dall'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB (integrato con le associazioni tardive) al quale dovrà essere aggiunta una colonna per indicare l'esito della verifica (**A = ammessa; E = esclusa; D = decaduta**).

*Qualora le associazioni dichiarate decadute dal CR CONI dimostrino l'avvenuta presentazione della documentazione prevista dalla normativa, compete ai relativi Comitati procedere alla verifica dei requisiti, all'adozione di un nuovo provvedimento ed alla rettifica dell'elenco trasmesso all'Ufficio Organismi Sportivi.*

Alle associazioni escluse, il Comitato Regionale dovrà comunicare **con raccomandata A.R. oppure con Posta Certificata** - qualora il Comitato abbia conoscenza dell'account dell'associazione esclusa - il provvedimento adottato **specificandone la motivazione. Si precisa che l'esclusione va disposta con espresso riferimento alla carenza dei requisiti previsti dalla normativa come descritti al precedente punto 2).**

Le associazioni escluse dal beneficio del 5 per mille potranno proporre ricorso alla Giunta Nazionale (Attività per la Segreteria Generale, Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB - Stadio Olimpico - 00135 Roma) **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

*I ricorsi potranno essere trasmessi a mezzo Raccomandata AR oppure con posta elettronica certificata all'indirizzo [pi.organismisportivi@cert.coni.it](mailto:pi.organismisportivi@cert.coni.it)*

Per l'effettuazione dei controlli ciascun Comitato Regionale potrà avvalersi dei componenti dei propri organi e/o strutture senza ulteriori costi a carico del Comitato e dovrà individuare autonomamente i parametri e/o termini di raffronto più idonei ed opportuni per verificare l'operatività di un settore giovanile e l'effettivo svolgimento, come attività prevalente, di una tra le tre tipologie di attività indicate tra i requisiti, specificando nelle premesse del provvedimento i criteri adottati.

In ogni caso, dovranno essere tenute in considerazione le seguenti indicazioni generali:

**a) Soggetto abilitato alla presentazione della dichiarazione sostitutive**

Le dichiarazioni sostitutive di cui si dovrà accertare la veridicità sono esclusivamente quelle riferite ai soggetti ammissibili al beneficio presenti negli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate.



#### b) **Data e modalità di invio**

Le dichiarazioni sostitutive devono essere inviate **con raccomandata A.R. oppure con Posta Certificata** entro il termine del **30 giugno 2017** (farà fede la data di trasmissione della mail ovvero la data di spedizione riportata sulla busta che dovrà essere conservata unitamente ai documenti) ed essere accompagnate dalla copia di un documento d'identità del dichiarante. Qualora i Comitati riscontrassero delle irregolarità nella documentazione trasmessa (dichiarazione sostitutiva priva del documento o con documento scaduto, non compilata correttamente o redatta su un modello non conforme), sono tenuti a darne notizia alle associazioni interessate per permettere la loro regolarizzazione.

*In riferimento al documento di identità scaduto, si evidenzia che l'art. 45 comma 3 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, prevede che la copia del documento, per essere accettata, debba riportare in calce la dichiarazione sottoscritta dal titolare che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.*

#### c) **Requisito del riconoscimento ai fini sportivi del CONI**

##### c1) **Per le posizioni già agli atti dei Comitati (elenco permanente)**

La validità dell'iscrizione al Registro deve risultare entro la data del 31 dicembre 2017. Qualora l'iscrizione sia scaduta nel momento della verifica, va ricontrollata a ridosso del 31/12/2017. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione - affiliazione non più valida - il soggetto deve essere escluso con la motivazione "**mancato riconoscimento ai fini sportivi del CONI**".

##### c2) **Nuove posizioni (enti di nuova costituzione; enti non iscritti nell'anno 2016; enti non inseriti nell'elenco permanente)**

La data di iscrizione al Registro deve risultare antecedente oppure uguale al **7 maggio 2017** (sebbene il termine ultimo per la presentazione della domanda telematica all'Agenzia delle Entrate di accesso al beneficio sia fissato al lunedì 8 maggio ai sensi dell'art.3 del DPCM 20 aprile 2012).

Relativamente alla presenza dei codici di sospensione, si prega di prestare attenzione al **codice 1** e al **codice 2** che in alcune situazioni potrebbero non rivelarsi ostativi ai fini della validità del riconoscimento CONI. In proposito si invitano i Comitati a contattare l'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB per definire la regolarità delle posizioni dubbie.

In considerazione della possibilità di **più iscrizioni al Registro** per ciascun soggetto giuridico, si raccomanda ai Comitati di effettuare la ricerca nell'applicativo con il Codice Fiscale e non limitarsi al dato contenuto nella dichiarazione sostitutiva, al fine di appurare la data di scadenza



del riconoscimento CONI. Si rammenta che la sezione parallela CIP gode a tutti gli effetti del riconoscimento ai fini sportivi CONI ed i Comitati possono consultarla mediante il motore di ricerca "**Cerca nella sezione parallela CIP**" (<http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>).

Qualora i dati riportati sulla dichiarazione sostitutiva per il 5 per mille non corrispondessero a quelli presenti nel Registro, nell'evidenziare che i controlli rappresentano anche una **verifica indiretta dell'esattezza e coerenza del Registro stesso**, sarà necessario accertare con gli interessati il dato cronologicamente più aggiornato per decidere se l'incongruenza abbia effetti sulla verifica del 5 per mille oppure semplicemente sulla coerenza del Registro.

**d) Requisito presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile**

Si rammenta che il requisito della **presenza del settore giovanile nell'ambito dell'organizzazione deve essere sempre verificato** e non va confuso con la prima delle tre opzioni sull'attività prevalente. Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall'associazione, i Comitati avranno cura di verificare presso la FSN o DSA competente per disciplina sportiva gli elementi che caratterizzano il settore giovanile della specifica disciplina (fasce di età a cui è rivolta, numero minimo di tesserati, presenza di istruttori qualificati etc.).

**6) Campionatura**

La normativa contempla la possibilità di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive mediante un campione rappresentativo, per la cui individuazione saranno fornite successivamente opportune indicazioni.

**7) Regolarizzazione delle domande di iscrizione tardive e delle successive integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017**

Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44, i soggetti che non abbiano adempiuto agli obblighi relativi all'iscrizione e alle successive integrazioni documentali entro i termini di scadenza (soggetti che - entro l'8 maggio 2017 - non hanno presentato la domanda telematica all'Agenzia delle Entrate, soggetti che - entro il 30 giugno 2017 - non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva o non hanno allegato la copia del documento di identità), possono regolarizzare la propria posizione procedendo, entro il **2 ottobre 2017** (termine prorogato ai sensi dell'art. 3 del DPCM 20 aprile 2012) all'iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, versando contestualmente **una sanzione di importo pari a 250 Euro**, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il versamento va effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, utilizzando il modello F24 e l'apposito **codice tributo 8115**.

**I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2017, termine ultimo previsto per l'iscrizione al Registro.**

In caso di assorbimento /incorporazione o di fusione, tali requisiti sostanziali devono essere posseduti alla medesima data (7 maggio 2017) dalla associazione incorporante o dalle due o più associazioni che intendono unirsi.

### 8) Scadenze

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sui termini validi per il beneficio del 5 per mille anno 2017.

<b>Adempimenti</b>	<b>Scadenze</b>
Iscrizione telematica attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate	<b>8 maggio 2017</b>
Pubblicazione elenco provvisorio delle associazioni iscritte al beneficio	<b>14 maggio 2017</b>
Termine per la richiesta di correzione di errori di iscrizione	<b>22 maggio 2017</b>
Pubblicazione elenchi aggiornati delle associazioni iscritte al beneficio	<b>25 maggio 2017</b>
Termine presentazione delle dichiarazioni sostitutive (con allegata copia del documento di identità) ai Comitati Regionali CONI	<b>30 giugno 2017</b>
Termine regolarizzazione delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali	<b>2 ottobre 2017</b>
Termine controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive da parte dei Comitati Regionali CONI	<b>31 dicembre 2017</b>
Trasmissione da parte dei Comitati Regionali CONI all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB dell'elenco delle associazioni Decadute, Ammesse ed Escluse del proprio territorio	<b>31 gennaio 2018</b>
Trasmissione da parte del CONI all'Agenzia delle Entrate dell'elenco complessivo delle associazioni Decadute, Ammesse ed Escluse	<b>15 marzo 2018</b>
Pubblicazione elenchi delle associazioni Decadute, Ammesse ed Escluse dal beneficio con indicazione delle scelte e degli importi	<b>31 marzo 2018</b>

Per ulteriori informazioni si potrà prendere contatto con l'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB ai numeri 06 3685 4274 (Maurizio Narciso); 06 3685 7282 (Milva Lippi) oppure via e-mail all'indirizzo [organismisportivi@coni.it](mailto:organismisportivi@coni.it).

Cordiali saluti

  
 Segretario Generale  
 Roberto Fabbri



ENTE:CONI ENTE

DATA PROTOCOLLO : 12/04/17 9.11


NUMERO PROTOCOLLO : CE1204179117780PU

MITTENTE : Organismi Sportivi DSA AB EP

DESTINATARIO : organismisportivi@coni.it

DESTINATARI CC :

FILE : 2017\_04\_11 Circolare CONI - 5 per Mille 2017.pdf



CE1204179117780PU